



Unione Terra di Mezzo

Provincia di Reggio Emilia

(Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto)

AREA CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE
DELLO STADIO COMUNALE F.LLI CAMPARI
DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO**

PER 3 ANNI SPORTIVI:

2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025

(Scadenza: 31/07/2025)

CVP 92.61.00.00.-0 - CIG

INDICE

Art. 1	■	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 2	■	FINALITA'
Art. 3	■	DURATA
Art. 4	■	OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
Art. 5	■	CORRISPETTIVO E PROVENTI DI SPETTANZA DEL CONCESSIONARIO
Art. 6	■	REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
Art. 7	■	USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, DA ASSOCIAZIONI TERZE E DA PRIVATI
Art. 8	■	USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DELL'ENTE
Art. 9	■	OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO
Art. 10	■	RENDICONTO DELLA GESTIONE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
Art. 11	■	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE
Art. 12	■	OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'UNIONE
Art. 13	■	CONDUZIONE DEL BAR E PUNTO RISTORO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO
Art. 14	■	SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 15	■	TARIFFE
Art. 16	■	CONTRIBUTI E SPONSOR
Art. 17	■	MIGLIORIE
Art. 18	■	PUBBLICITA' COMMERCIALE
Art. 19	■	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 20	■	REQUISITI DEL PERSONALE
Art. 21	■	RESPONSABILITA' E SICUREZZA - ASSICURAZIONI
Art. 22	■	GARANZIE
Art. 23	■	PENALITA'
Art. 24	■	REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO
Art. 25	■	MISURE DI EMERGENZA SANITARIA
Art. 26	■	MODIFICA ASSETTO SOCIETARIO
Art. 27	■	PATTO DI LEGALITA'
Art. 28	■	CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 29	■	CONTROVERSIE
Art. 30	■	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 31	■	RINVIO A NORME VIGENTI
Art. 32	■	ALLEGATI

ART. 1. – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto il servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio Comunale "F.lli Campari", sito in Bagnolo in Piano in Via Olimpia n. 4, come da planimetria (allegato A) Dispone di campi di calcio omologati per il campionato della Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGCI), spogliatoi e tribune per il pubblico e, pertanto, si presenta come un impianto di notevoli dimensioni, con ottime caratteristiche tecnico strutturali, destinato, in via prioritaria, all'attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive ed extra sportive di carattere ricreativo e sociale e, quindi, oltre alla gestione sportiva tipica.

Lo Stadio Comunale "F.lli Campari" è completamente perimetrato da recinzione metallica con ingresso principale dal parcheggio antistante e altri accessi dall'area esterna. L'area comprende le seguenti strutture, di cui all'allegata planimetria:

- INGRESSO PRINCIALE e BIGLIETTERIA;
- CAMPO PRINCIPALE A, costituito da campo da calcio in erba con dimensioni pari a m. 105x64, omologato per incontri del campionato nazionale dilettanti, attrezzato con impianto di illuminazione su n. 4 torri faro, di n. 2 panchine per atleti e n. 1 panchina per arbitri e addetti al soccorso e comprensivo di tribuna sostenitori locali semi-coperta con capienza di 499 persone ed un settore locali nord con part-terre con capienza di 400 persone, oltre a un settore ospiti con tribuna metallica prefabbricata con capienza di 100 persone e part-terre, per una capienza totale di 1003 persone. Nella medesima struttura della tribuna semi-coperta, al piano terra, sono ubicati gli spogliatoi atleti (n. 4 spogliatoi complessivi), gli spogliatoi arbitri (n. 2 spogliatoi), il locale infermeria, un locale adibito a lavanderia, i servizi igienici per il pubblico e i locali tecnici (piccolo magazzino e centrale termica). Al piano gradinate sono, inoltre, presenti un ufficio, un bar e una sala stampa. Nel settore sostenitori ospiti e nel settore sostenitori locali nord part-terre sono presenti locali adibiti a servizi igienici ad uso esclusivo dei medesimi settori;
- CAMPO SECONDARIO B, costituito da campo da calcio in erba con dimensioni pari a m. 105x64 utilizzato prevalentemente per allenamenti di giovani e adulti, attrezzato con impianto di illuminazione su pali (n.6 fari), di n. 2 panchine per atleti e part-terre per il pubblico sul lato ovest, con terrapieno, e sul lato sud;
- CAMPO C, costituito da campo da calcio in erba di dimensioni 60x40 m utilizzato per gli allenamenti di giovani e adulti, attrezzato con impianto di illuminazione su pali (n.4 fari);
- CAMPO D, costituito da campo calcio in erba, di dimensioni inferiori al campo C, utilizzato per gli allenamenti, attrezzato con impianto illuminazione su pali (n.1 faro);
- Locale lavanderia posto all'interno della struttura principale;
- Locale adibito a bar posto all'interno della struttura principale;
- Locale Centrale termica posto all'interno della struttura principale;
- Fabbricato in moduli prefabbricati, con annessa cucina, adibito a SALA RIUNIONI E SALA RISTORO;
- Box in lamiera, di dimensioni 5x10 m, utilizzato quale DEPOSITO ATTREZZI, al cui interno sono presenti: trattorino John Deere X495, Trattorino Stiga Park, Trattorino Gianni Ferrari GFA001 e Raccoglitore erba John Deere);
- Struttura in legno per deposito materiale da gioco;
- PARCHEGGIO INTERNO per squadre e arbitri.

I locali, i campi e l'area circostante i campi, che nel complesso sono denominati Stadio Comunale F.lli Campari, vengono consegnati al Concessionario arredati come risulta da inventario, che si allega al

presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), nonché dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.

Pertanto, l'impianto sopra descritto viene affidato nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario, come da verbale di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto.

Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adequamenti, ecc... ad opera del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo (di cui il Comune di Bagnolo in Piano fa parte), essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

A tal proposito, si rende noto sin da ora, che l'Unione Terra di Mezzo ha la volontà di installare, nel corso della vigente concessione a propria cura e spese, un manto sintetico sul campo A e a procedere all'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione.

I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, stimati indicativamente in qualche mese, saranno programmati, a partire dalla stagione 2022-23, in modo da limitare al minimo i disagi e le eventuali sospensioni dell'attività sportiva nel suddetto campo.

Il Concessionario, pertanto, è sin da ora edotto dei suddetti lavori. Non saranno ammesse interferenze.

Per tale sospensione, il Concessionario, non potrà richiedere nessun rimborso/indennizzo all'Ente.

All'uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio in concessione, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro dovuto sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico, nonché gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico ad ogni effetto (servizio pubblico locale) e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata del contratto, salvo comprovate e documentate difficoltà di ordine organizzativo e/o economico in cui il Concessionario si venisse a trovare nel periodo di durata della concessione. E' consentito il recesso dal contratto da parte del Concessionario, secondo quanto stabilito dal successivo art. 23.

ART. 2. – FINALITA'

La presente Concessione viene affidata allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica del calcio, per finalità sportive, sociali e ricreative.

Detto impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive, oltre che attività sociali, ricreative ed educative, compatibili con la struttura dell'impianto, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all'immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. Per tali iniziative, che esulano dalla normale attività sportiva, il Concessionario dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Ente. Pertanto l'attività svolta nell'impianto sportivo di che trattasi, sia essa prettamente sportiva e/o sociale, ricreativa ed educativa, si caratterizza come un servizio pubblico locale.

Il Concessionario dovrà utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui al presente Capitolato e nel rispetto delle condizioni e dei termini nell'ambito della gara.

ART. 3. – DURATA

La durata della concessione viene stabilita in **tre anni sportivi: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025** – con scadenza al 31 luglio 2025. E' escluso il rinnovo.

Per motivi di pubblica utilità o emergenza, la Stazione Appaltante potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione. Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e

dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nell'impianto sportivo, al momento della riconsegna da parte del Concessionario all'Ente, diverranno di proprietà dello stesso, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidati in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto sportivo, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto sportivo, redatto in contraddittorio tra le parti.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020 in via d'urgenza e sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto.

Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Ente, o di recesso da parte del Concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l'Ente non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.

L'Unione Terra di Mezzo si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni delle Leggi o dei Regolamenti in vigore o che verranno emanate/i in costanza di validità del contratto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E PROVENTI DI SPETTANZA DEL CONCESSIONARIO. VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Al soggetto concessionario compete assicurare il regolare funzionamento degli impianti, assumendo a proprio carico la titolarità del servizio ed ogni rischio operativo e gestionale degli impianti (custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione utenze, organizzazione ecc.), come meglio definito nello schema di contratto.

2. L'Unione Terra di Mezzo, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 165, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con i limiti in esso dettati, eroga un corrispettivo annuo al concessionario, pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre I.V.A., soggetto a ribasso in sede di presentazione dell'offerta economica.

Detto contributo verrà corrisposto in tre rate di cui al successivo art.10. L'Ente si riserva il diritto di trattenere sul contributo gli importi dovuti dal Concessionario a qualsiasi titolo per inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione.

3. Sono inoltre di spettanza del concessionario:

- a) proventi derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, delle tariffe di cui all'Allegato C-Tariffe d'ingresso;
- b) proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione\pubblicità autonomamente acquisiti, secondo quanto previsto dallo schema di contratto;

c) liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento dell'impianto sportivo, alla sua valorizzazione, nonché in relazione al miglioramento delle attività in esso proposte;

d) tutte le altre entrate derivanti da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione;

4. Il valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come previsto dall'art. 167, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016, è stimato, in conformità al Piano Economico Finanziario allegato al presente Capitolato, in Euro 149.250,00.

Tutti i valori sotto riportati sono al netto dell'IVA di legge			
Valore totale della concessione	Ricavo totale della concessione	Corrispettivo annuo riconosciuto	Valore totale (tre stagioni sportive)
€ 49.750,00	€ 34.750,00	€ 15.000,00	€ 149.250,00

L'importo a base d'asta di cui sopra, come accennato, è pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre I.V.A; su tale importo occorre applicare il maggior **ribasso** (da esprimere in valore percentuale) che sarà indicato nell'offerta economica.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08. Non sono previsti costi di manodopera.

ART. 6 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi del DL 4/2022, convertito nella legge n.25/2022, e dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale dovuta alla pandemia da covid-19, qualora nel corso di vigenza del contratto si verifichi una variazione riferita alle utenze di gas ed elettricità che determini un aumento/diminuzione del valore della concessione in misura non inferiore al 10% è possibile una revisione del corrispettivo.

La revisione è concessa sino ad un massimo di aumento/diminuzione del 20% (al netto del 10% sopracitato) sul valore delle utenze di gas ed elettricità con conseguente adeguamento del corrispettivo pari alla differenza tra l'aumento/diminuzione del valore delle utenze, eccedente del più o meno 10% e il valore di partenza.

Il valore dell'aumento/diminuzione delle utenze sarà rilevato mettendo a confronto la stagione sportiva di riferimento con quella precedente (la rilevazione sarà effettuato a fine stagione dopo il 30 giugno); successivamente si procederà ad aumentare/diminuire il corrispettivo fissato in sede di gara.

ART. 7 – USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, DA ASSOCIAZIONI TERZE E DA PRIVATI

a) Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto sportivo, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

b) L'impianto oggetto della concessione dovrà essere utilizzato, prioritariamente, per l'attività sportiva del calcio, che potrà essere svolta, da Società Sportive, con squadre in possesso dei requisiti necessari a disputare tutti i Campionati previsti dalla FGCI fino alla Serie D (Lega Nazionale

Dilettanti), nonché Campionati dilettantistici, amatoriali e giovanili previsti dagli Enti di Promozione Sportiva.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è qui accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per nessun titolo, il Concessionario potrà consentire l'uso dell'impianto a terzi nei casi non previsti dalla presente concessione.

Il Concessionario e chiunque altro sia ammesso a fruire dell'impianto, è obbligato ad osservare qualsiasi prescrizione normativa e/o regolamentare in materia, nonché la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi e relative pertinenze, degli arredi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto stesso e suoi accessori e a quant'altro sia di proprietà del l'Ente.

- c) Il Concessionario condivide con l'Ente l'obiettivo di favorire, diffondere e promuovere la pratica sportiva di base a sempre maggiori strati della popolazione, senza distinzione alcuna. Pertanto, dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Organismi associativi che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell'ambito dello sport, cittadini e/o gruppi di sportivi, a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo, il quale, nonostante la concessione ad esso fatto, è, e resta, a tutti gli effetti, pubblico. A tal fine il Concessionario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo dell'impianto, comprensiva della concessione degli spazi e tempi d'uso, secondo i seguenti criteri generali:

1. il campo "A", riservato esclusivamente alle gare ufficiali, potrà essere dedicato anche allo svolgimento degli allenamenti a seguito del rifacimento in materiale sintetico previsto nel corso della stagione sportiva 2022/2023. Il calendario delle gare ufficiali seguirà le priorità date dalle Federazioni di appartenenza;
2. I campi "B" e "C" saranno dedicati in via prioritaria ma non esclusiva allo svolgimento degli allenamenti;
3. Il Concessionario dovrà concordare con le Società Sportive che fanno richiesta di utilizzo di tutti i campi, modalità e tempi nella concessione degli stessi, avendo cura di modularli per dare la più ampia risposta possibile a tutte le richieste pervenute; in particolare per **le squadre diverse dalle proprie**, è tenuto a dare la precedenza alle associazioni sportive aventi sede a Bagnolo in Piano.

L'Ente, al fine di garantire l'accesso e la fruibilità dell'impianto, è Garante dell'applicazione dei suddetti criteri e vigilerà affinché l'utilizzo dei campi sia conforme a quanto prescrive la presente Concessione;

- d) I fruitori dell'impianto sportivo dovranno consegnare, per iscritto, al Concessionario un programma di utilizzo dei campi entro il 31 luglio di ogni anno (salvo il primo anno di concessione); dopo tale data il Concessionario potrà destinare l'uso dell'impianto sportivo ad altri richiedenti e procederà alla calendarizzazione degli spazi entro il 31 agosto. Nel caso in cui risultino spazi liberi in corso della stagione sportiva questi potranno essere assegnati in qualsiasi momento al fine di garantire la massima ottimizzazione dell'uso dell'impianto stesso. Nel caso in cui la programmazione di una società sportiva preveda ore assegnate che non saranno effettivamente utilizzate dovrà comunicarlo al concessionario entro il 15 settembre; dopo tale data la società dovrà versare la tariffa per ogni ora di utilizzo assegnata, indipendentemente dal mancato utilizzo; detta quota sarà sospesa solo nel momento in cui le ore saranno occupate da altro utente.

e) Il Concessionario, per poter realizzare una conduzione economica dell'intero impianto sportivo finalizzata allo sviluppo auto-finanziato dello stesso, potrà svolgere direttamente, o concedendo l'impianto sportivo a terzi, dietro corresponsione di una tariffa d'uso (di cui al successivo Art. 15), attività e manifestazioni extra-sportive, a carattere culturale e/ socio-ricreativo (concerti, mostre, raduni, esposizioni, ecc.), purché compatibili con l'impianto e con le caratteristiche distributive, strutturali/funzionali del medesimo e senza apportare modiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale e regolare svolgimento delle attività sportive programmate e nel pieno rispetto della salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature ed impianti tecnologici concessi previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto sportivo per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Ente su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva.

f) Il Concessionario o il Responsabile della Sicurezza, ha il potere di allontanare dall'impianto sportivo quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo ovvero non autorizzati all'accesso; ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

ART. 8 – USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DELL'ENTE

L'Ente si riserva l'utilizzo gratuito dello Stadio Comunale nei seguenti casi:

- attività per propri fini istituzionali, emergenziali (es. protezione civile), esercitazioni, manifestazioni e iniziative varie, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni o attività prevedibili, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti;
- attività sportive, eventi, manifestazioni sportive/ extra-sportive o altre iniziative di rilevante interesse pubblico, previo avviso di almeno 15 (quindici) giorni. Potranno essere utilizzate 6 (sei) giornate nell'arco della stagione sportiva, di cui 2 (due) in notturno, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari;

Dette giornate non dovranno, per quanto possibile, impedire il regolare svolgimento dei calendari già prefissati.

In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, con eventuale igienizzazione se necessaria, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dall'Ente al Concessionario.

ART. 9 - OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare i locali esclusivamente per gli usi previsti dal precedente art.1 compatibilmente con la destinazione d'uso dei locali, osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene vigenti, i regolamenti dell'Ente (vigenti/futuri) ed ogni disposizione di legge applicabile e compatibile con la natura dell'impianto oggetto di concessione.

Il Concessionario procede alla gestione (ed eventuale uso) degli impianti in oggetto sulla base del progetto presentato in sede di procedura selettiva riguardante il Piano di utilizzo/conduzione tecnica, il piano di organizzazione del personale, la descrizione delle attività concernenti la manutenzione sul suo

complesso. E', inoltre, tenuto ad erogare il servizio nell'interesse della collettività sulla base dei principi enunciati dall'art.13 della L.R. 31 maggio 2017 n.8 e s.m.i..

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare:

a) le prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro: il Concessionario dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale. Il Concessionario dovrà inoltre fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008; dovrà altresì predisporre il DUVRI in caso di servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura. E' pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando l'Ente, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare a persone e a cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti dati in concessione. Sarà obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione della Concessione, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, degli utenti e di chiunque altro, e non produrre danni a beni pubblici o privati sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità. Il Concessionario, fatte salve tutte le responsabilità personali stabilite dalla legge, risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e, resterà a suo carico, il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale né è il solo ed unico responsabile;

b) gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente, se l'attività rientra tra quelle previste dal DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi;

c) le verifiche periodiche relative a impianti e attrezzature;

d) gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti sportivi;

e) verifica periodica impianti di produzione calore eseguita da ditta abilitata ai sensi degli art.4 e 11 del DPR 412/1993;

f) responsabilità della conduzione della centrale termica;

g) i regolamenti Comunali (vigenti/futuri) e le tariffe Comunali vigenti.

2. Il Concessionario nell'esecuzione della concessione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

a) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione dell'impianto in modo autonomo e con propri prodotti di consumo;

b) adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori, incaricati, soci volontari, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali, di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente CCNL di categoria, rispondendo dell'operato del personale che, a qualsiasi titolo, opera per conto del Concessionario. In mancanza saranno applicate le vigenti disposizioni in merito.

3. In termini generali, il Concessionario è tenuto a:

a) garantire l'accessibilità degli impianti a tutti i cittadini, singoli, associati o aggregati, nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, con l'obiettivo primario di garantire la massima fruibilità e ottimizzazione degli impianti, applicando le tariffe previste per l'uso degli impianti stabilite dai rispettivi Comuni;

b) concedere all'Ente, in via straordinaria, la possibilità di utilizzare, in forma gratuita, direttamente o indirettamente gli impianti e relative attrezzature, possibilmente senza intralciare il regolare svolgimento delle attività già programmate, come indicato al precedente art. 8. Resta inteso che, in tal caso, le attrezzature di esclusiva proprietà del Concessionario e/o delle associazioni/società sportive assegnatarie degli impianti non potranno essere utilizzate da terzi;

- c) collaborare con l'Ente per l'attivazione di progettualità ritenute ad alta valenza sociale, anche al fine di rafforzare la rete sociale di collegamento tra i vari servizi e agenzie formali ed informali del territorio e/o per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'Unione proporrà di attuare, in accordo tra le parti;
- d) farsi carico di tutte le spese ordinarie necessarie per garantire il normale funzionamento degli impianti, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quanto segue:
- spese per utenze, a partire dalla data di vigenza della concessione, provvedendo all'immediata voltura a proprio nome. Eventuali bollette che dovessero arrivare all'Unione successivamente, dovranno essere rimborsate alla stessa, anche rivalendosi sul corrispettivo di cui all'art. 5;
- L'Unione in ogni caso non sarà responsabile di eventuali interruzioni di utenze dovute al mancato pagamento a partire dalla data di vigenza della concessione, ma provvederà al pagamento di eventuali conguagli riferibili a data precedente rispetto alla vigenza della concessione;
- qualsiasi tributo eventualmente dovuto;
 - spese di conduzione, custodia, guardiana, pulizia, manutenzione ordinaria;
- e) applicare ed esporre al pubblico le tariffe di cui al successivo art. 15;
- f) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza, consegnando all'Unione Terra di Mezzo le copie di tutte le dichiarazioni e certificazioni di conformità, ove necessarie;
- g) consentire l'accesso all'impianto, al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi sulle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non strettamente correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale dell'Unione "Terra di Mezzo";
- h) predisposizione, verifica, attuazione dei Piani di Emergenza e di Sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 e D.M. 18/3/1996 e successive modificazioni ed integrazioni) con le apposite figure di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso); tali piani dovranno essere consegnati, su richiesta, al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili;
- i) curare il rispetto dei limiti massimi di accesso agli impianti in base all'agibilità degli stessi ed alle prescrizioni normative vigenti, non ammettendo all'interno della struttura l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti;
- l) munirsi delle prescritte autorizzazioni di agibilità nel caso in cui vengano organizzati manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno dell'impianto. Tale attività potrà essere consentita a condizione che:
- a) si svolga a cura e spese del gestore, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia;
 - b) siano acquisite tutte le pratiche amministrative e sanitarie previste per legge;
 - c) si configuri come attività complementare rispetto a quelle di natura sportiva;
- m) richiedere tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi, che saranno concessi solo in presenza dei necessari presupposti, nel caso in cui intendesse svolgere all'interno dei locali attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- n) non installare slot-machine e video lotterie previste dall'art.10 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";
- o) attuare le vigenti disposizioni in materia di trasparenza previste a carico dei concessionari di pubblici servizi;
- p) provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore presente nel locale infermeria, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Dovrà sempre essere

presente personale formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;

q) rispettate tutte le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative ad eventuali emergenze sanitarie.

4. Il Concessionario, in particolare, è tenuto a rispettare le operazioni di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria evidenziate nel Progetto presentato in sede di offerta, impegnandosi - in ogni caso - a mantenere tutti gli spazi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, conservazione e funzionalità per tutta la durata della concessione, salvo il normale deterioramento d'uso; a tali fini le parti concordano e accettano che per "manutenzione ordinaria" debba intendersi l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici come gli infissi, le rubinetterie o i sanitari e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti quali, ad esempio, l'impianto elettrico, e quello di riscaldamento o le dotazioni di sicurezza come gli estintori, i naspi e le porte d'emergenza, finalizzati comunque a garantire l'integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l'aspetto esteriore dell'immobile.

Rientrano, in ogni caso, tra le manutenzioni ordinarie tutte le attività/interventi come indicato nell'allegato D "**Manutenzione campi calcio**".

In caso di mancata manutenzione, il Concedente potrà intervenire direttamente sostituendosi al gestore, mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto, o rivalendosi sulla garanzia di cui al successivo art. 22.

Il concessionario dovrà presentare entro il **31 gennaio di ogni anno sportivo**, i contratti di manutenzione stipulati con ditte autorizzate e qualificate ad effettuare ogni tipologia di controllo e di manutenzione ordinaria, con particolare riferimento ad impianti e a dispositivi di sicurezza (quali ad esempio: estintori, porte tagliafuoco o di emergenza, maniglioni, naspi o idranti, centraline e dispositivi attivi antincendio, impianti elettrici e di illuminazione, impianti termici e Centrale Termica, impianti idrosanitari).

5. Oltre al regolare svolgimento delle attività di manutenzione il Concessionario dovrà farsi carico di:

a) ogni danno eventualmente rilevato a beni mobili ed immobili rispetto allo stato iniziale, non derivante dal normale deterioramento d'uso ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, o altri comportamenti a questi assimilabili, anche se arrecati da terzi. Le relative riparazioni e ripristini saranno effettuati a cura e spese del Concessionario. In caso di inadempienza l'Unione può prescrivere l'esecuzione dei lavori manutentivi di spettanza ritenuti necessari per un corretto utilizzo dell'impianto, diffidando il Concessionario affinché proceda entro un dato termine; se inottemperante alla diffida ad adempiere, si procede all'applicazione delle relative penalità. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Unione effettuarli direttamente, con addebito delle relative spese al Concessionario.

b) segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria ai servizi tecnici dell'Unione "Terra di Mezzo", titolari della gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare, allo scopo di assicurare l'esecuzione dei principali interventi straordinari ritenuti necessari/prioritari per garantire la conformità alle disposizioni vigenti, maggiore sicurezza, migliore funzionalità e fruibilità dell'impianto, nel limite dei vincoli di bilancio stabilite dalle disposizioni normative vigenti.

ART. 10- RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il **31 luglio di ogni anno sportivo** all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione un rendiconto della gestione degli impianti, composto da:

a) bilancio sintetico della gestione degli impianti, riferito all'ultimo esercizio

b) dati dell'utenza utilizzatrice, distinta per fasce d'età

- c) elenco delle iniziative e delle manifestazioni svolte all'interno degli impianti
- d) calendari stagionali di utilizzo
- e) elenco delle attività di manutenzione ordinaria effettuate sull'impianto nella stagione sportiva appena conclusa e l'elenco di quelle da effettuare nella stagione successiva
- f) eventuale proposta di piano tariffario per l'impianto in gestione di cui al successivo art. 15.

ART. 11 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

Il corrispettivo sarà corrisposto in tre rate rispettivamente:

- 40% entro il 01 settembre o comunque per la prima stagione sportiva (anno 2022-2023), non appena siano terminati i relativi controlli dei documenti necessari alla firma del contratto;
- 40% entro il 28 febbraio di ogni stagione sportiva;
- 20% a scadenza della stagione sportiva, previa presentazione della documentazione indicata al precedente articolo.

Il corrispettivo potrà essere soggetto ad aumento/diminuzione in base a quanto stabilito al precedente articolo 6.

Le fatture dovranno essere trasmesse all'Unione in forma elettronica, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative; su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG relativo.

La liquidazione delle rate sarà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura; la liquidazione della rata a saldo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione relativa al rendiconto della gestione di cui al precedente art.8.

I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08.

ART.12 – OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'UNIONE

L'Unione Terra di Mezzo si riserva la possibilità di accedere agli impianti, in ogni e qualsiasi momento, anche senza preavviso, al fine di realizzare controlli, verifiche e accertarne la buona conduzione e gestione, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con la Concessione, anche mediante indagini di “*customer satisfaction*”, relativamente al grado di soddisfazione degli utenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti della gestione:

- a) ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti, verificando il quadro degli utilizzi complessivi evidenziato dai calendari annuali
- b) rispetto delle priorità e dei criteri relativi all'assegnazione degli impianti come disposti dai relativi Regolamenti Comunali ove vigenti
- c) effettivo svolgimento dell'attività di custodia, conduzione e manutenzione ordinaria
- d) rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi definiti nel presente atto.

Il Concessionario e gli utilizzatori hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo.

Rimangono, inoltre, a carico dell'Unione, oltre all'obbligo del corrispettivo di cui al precedente art.5 e art.6, l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti ai sensi del successivo art. 15, la garanzia del mantenimento dello stato degli impianti e delle attrezzature in occasione di manifestazioni e/o esercitazioni eventualmente organizzate dall'Unione e l'inserimento degli immobili nell'ambito dell'assicurazione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente.

Sono altresì in carico all'Unione i seguenti oneri:

- a) fornire al Concessionario tutta la documentazione tecnica a disposizione dell'Unione necessaria al gestore per la corretta conduzione degli impianti;

- b) gli interventi di manutenzione straordinaria, tranne quelle derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo o altri comportamenti a questi assimilabili, da parte del Concessionario;
- c) tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli immobili, impianti ed attrezzature danneggiate da atti vandalici e/o manomissioni provocate da terzi, estranei all'utilizzo e alla gestione;
- d) gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non procrastinabili, da segnalarsi immediatamente a cura del Concessionario, ai citati servizi tecnici dell'Unione "Terra di Mezzo", titolari della gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare;
- e) gli interventi di manutenzione ordinaria relative all'uso e al funzionamento delle torri faro ove presenti
- f) la verifica degli impianti di messa a terra.

ART. 13 CONDUZIONE DEL BAR E PUNTO DI RISTORO ALL'INTERNO DELL' IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario potrà gestire il bar posto all'interno dell'impianto, a complemento dell'attività di intrattenimento e svago, subordinatamente alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario stesso, di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia. Il Concessionario potrà altresì far installare distributori automatici di alimenti e bevande. Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti di legge, da presentarsi mediante SCIA, inerenti l'avvio dell'attività.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'eventuale funzionamento del bar.

Il Concessionario si impegna inoltre a far sì che:

- il bar sia convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità;
- la conduzione venga effettuata con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente;
- i prezzi dei servizi offerti non siano sproporzionati rispetto a quelli ordinariamente praticati negli ordinari esercizi pubblici;
- non vengano apposte insegne, targhe o altri indicazioni, all'esterno della struttura, che pubblicizzino l'esercizio di tale attività all'interno della stessa;
- non vengano installate slot-machine e video lotterie previste dall'art.110 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";

ART. 14 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario, considerata la natura del servizio oggetto del presente Capitolato mantiene a proprio carico tutte le prestazioni oggetto della presente concessione, ad eccezione di alcune prestazioni accessorie che potrebbe non essere in grado di assumere in proprio, in quanto necessitanti di personale con specificità/competenze/patentini di cui il gestore non intende dotarsi e pertanto possono essere dati in sub-concessione.

Nello specifico possono essere sub-concessi solamente i servizi di custodia/guardiania, pulizia, gestione del verde, pubblicità commerciale, gestione del bar, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:

- a) l'oggetto della sub-concessione
- b) la durata della sub-concessione
- c) importo della sub-concessione
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa, l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'esecuzione delle prestazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e delle prestazioni principali.

ART. 15 - TARIFFE

Per consentire l'uso degli impianti il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti, stabilite dalla Giunta del comune di Bagnolo in Piano, i cui introiti saranno incamerati dal Concessionario stesso e contabilizzati nel rispetto delle norme vigenti, con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

E' facoltà del Concessionario proporre all'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano un piano tariffario relativo all'impianto di propria gestione entro il 31 luglio di ogni stagione sportiva.

E' attribuito al Concedente, previo accordo con il Concessionario, il diritto di utilizzo gratuito degli impianti, o parti di essi, come specificato all'articolo 7.

ART. 16 - CONTRIBUTI E SPONSOR

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità e ad inserirli nel rendiconto di gestione.

ART. 17 – MIGLIORIE

Le migliorie presentate dal Concessionario in sede di gara e che abbiano ottenuto un punteggio dovranno essere attuate e resteranno, a conclusione della concessione, di proprietà dell'Ente.

ART. 18 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

All'interno degli impianti sportivi può essere effettuata pubblicità in forma sonora e visiva e possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive ivi praticate, a condizione che si svolga nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Sono a carico del Concessionario, o comunque di coloro che ne richiedono l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché ogni altro tributo eventualmente previsto.

I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia, nel rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa. Non possono, in particolare, contenere messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci o che in qualche modo richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe), che violino la privacy di persone fisiche ad esclusione di personaggi pubblici, che ritraggano immagini di minori chiaramente riconoscibili.

Il Concessionario vigila in merito al rispetto del presente articolo.

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione saranno registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3. Il Concessionario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Il Concessionario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, che nel caso specifico, è previsto solamente i servizi di custodia/guardiania, pulizia, gestione del verde, pubblicità commerciale, gestione del bar, si impegna a trasmettere tempestivamente all'Ente il contratto sottoscritto con l'eventuale subappaltatore, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 20 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra l'Ente ed il personale impiegato dal Concessionario.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, il Concessionario potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri soci/aderenti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri.

Tutto il personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e

corretto nei confronti dell'utenza. Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta dell'Ente.

Il Comune e l'Unione Terra di Mezzo sono sollevati da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA – ASSICURAZIONI

Il Concessionario è responsabile, ad ogni effetto civile e penale, dell'incolumità delle persone che accedono, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, assumendosi ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che dell'Unione, per qualsiasi attività connessa alla gestione e all'utilizzo del complesso sportivo e dei relativi impianti tecnologici. L'Unione è, pertanto, esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di danni, comunque e da chiunque causati, alle persone che accederanno, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, agli immobili, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi all'interno dell'impianto stesso.

Ai fini di cui al presente articolo, il Concessionario:

- a) è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza, antinfortunistiche, nonché ogni accorgimento previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo la qualità di "datore di lavoro" e dalle disposizioni in materia di intrattenimento/pubblico spettacolo, ove necessario in relazione alla capienza degli impianti, alle sue dimensioni e tipologie di attività e manifestazioni che vi si svolgono, con particolare riferimento alle normative vigenti riferite all'impiantistica sportiva, ivi comprese quelle che prevedono una particolare qualificazione del personale che opera negli impianti sportivi in qualità di allenatore, preparatore, istruttore, assolvendo a tutti gli obblighi connessi, al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali
- b) potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di dipendenti, collaboratori, incaricati, soci volontari, società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e di quanto necessario alla gestione degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa vigente
- c) può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chiunque, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali agli impianti sportivi, a persone o cose; dell'esercizio di tale diritto è informata l'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione.

Ai fini di cui al presente articolo il Concessionario è tenuto, a stipulare apposita polizza assicurativa:

- RCT con massimali di € 3.000.000,00 per sinistro
con massimali di € 3.000.000,00 per persona
- RCO con massimali di € 3.000.000,00 per danni a cose con massimali per € 3.000,000 per persona.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione; una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive), debitamente quietanzata, dovrà essere depositata presso l'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione. Il Concessionario risponderà nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficienza delle polizze.

La stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Unione e degli utenti del servizio; l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il Concessionario dalle specifiche responsabilità previste dalla Concessione, mantenendo in capo al medesimo gli eventuali risarcimenti conseguenti, esonerando l'Unione anche per eventuali danni non coperti dalla polizza stessa; eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

ART. 22 – GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di fidejussione, costituita con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal canone concessorio e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

ART. 23 – PENALITA'

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

- a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'Unione Terra di Mezzo in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
- b) riscossione di tariffe non conformi a quelle vigenti: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- c) sospensione non autorizzata delle attività per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti dell'Unione: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) mancata richiesta di autorizzazione all'Ente per la stipula di sub-contratti come indicati all'art. 13: 0,12 per mille del relativo valore contrattuale;
- f) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale;

Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dall'Unione Terra di Mezzo. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto o rivalendosi sulla garanzia di cui all'art.21.

In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base del successivo articolo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Ente.

ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.

Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.

ART. 25- MISURE DI EMERGENZA SANITARIA

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative ad emergenze sanitarie (pandemia da Sars-Cov2 o altre) e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o relativi aggiornamenti normativi.

ART. 26 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verifichi qualsiasi modifica della struttura societaria del Concessionario, quale, a titolo esemplificativo, la sostituzione o la modifica dei suoi soci, dovrà essere comunicata all'Amministrazione concedente; il rapporto non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.

L'Ente si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito la concessione ed eventualmente di revocarla, dando luogo alla risoluzione della stessa, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.

ART. 27 - PATTO DI LEGALITA'

Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014;

ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazionemerito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013).

Il Concessionario sarà tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo.

L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e l'Amministrazione concedente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

1. In caso di controversia tra il Concessionario e l'Unione Terra di Mezzo circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.
2. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
4. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, Piazzale Santaflora n. 7 - 43121 Parma, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
5. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della concessione affidata.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

ART. 31 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

L'Amministrazione concedente si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

ART. 32 – ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato Speciale, quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti:

Allegato A – Planimetria Stadio

Allegato B- Inventario

Allegato C – Tariffe

Allegato D – Manutenzioni campi calcio